TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico
Paolo Viarengo ha pronunciato la
seguente

Ordinanza

nella causa, n. 11576/2015 R.G., promossa da:

_____ nato in Mali il giorno _____ elettivamente domiciliato presso lo studio di Palermo dell'avv. Francesco Campagna

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Mali, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 18.6.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza del 4.4.2016, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato*". In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di*

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico".

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.
Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre

2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno…".* L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda" e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "*La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per*

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso di specie, la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, sottolineando in particolare che "benché il racconto del richiedente contenga senz'altro spunti di verosimiglianza, non emerge un fondato e attuale motivo di persecuzione";

Questo giudice deve in effetti confermare che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare alla predetta udienza in Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile e quindi le sue complessive dichiarazioni devono ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre.

Il ricorrente, in questo senso, ha infatti spiegato di essere stato costretto a lasciare il suo paese a seguito delle minacce subite da una persona molto influente nella zona dove abitava e che rispetto a tali minacce non poteva minimamente sperare in una efficace tutela dell'autorità statale, anche alla luce dello stato di guerra civile presente in quella zona del suo paese, e quindi con grave rischio per la propria incolumità personale ed anche, quale ulteriore conseguenza di tale oggettiva situazione, con la perdita dell'attività lavorativa e conseguente impossibilità di garantire anche un minimo sostentamento alla sua famiglia, proprio ed in particolare per la complessiva situazione di quella zona del Mali. Tale coerente, esaustiva e congrua ricostruzione dei fatti, si ripete, deve essere considerata del tutto credibile, essendo risultata evidente anche la sofferenza manifestata dal ricorrente, il quale si è visto costretto a lasciare il suo paese anche dovendo affrontare tale sofferenza del dividersi dai suoi cari, madre, moglie e figlia, proprio per la serietà e gravità della situazione del suo paese e del conseguente rischio temuto.

Si deve dunque concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili anche sotto il profilo della corrispondenza con la situazione della zona del suo Paese di origine, in particolare con la certezza che per la situazione di quella zona della stesso Paese, il ricorrente non potrebbe ricevere alcuna apprezzabile protezione o tutela rispetto ad una situazione di elevato e qualificato pericolo di essere vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessa ai plurimi conflitti armati ed attentati terroristici di tale zona dello stesso Mali: in particolare per tale zona si deve necessariamente riconoscere sussistente la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, quindi un potenziale ed assai significativo rischio per l'incolumità di qualsivoglia singolo individuo. Il Mali era al momento della fuga del ricorrente ed è tuttora in una situazione socio politica di assoluta emergenza, con ancora recenti attentati terroristici, violenti scontri tra fazioni contrapposte, con

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

diffuse sparatorie ed uccisioni indiscriminate di civili, con impossibilità per una, comunque difficilmente individuabile, autorità statale a garantire il rispetto della legalità. Dalle notizie diffuse si diversi siti internet, anche di livello istituzionale, come giustamente sottolineato ed adeguatamente documentato nello stesso ricorso, emerge tale indiscutibile quadro di generale allarme e di conseguenza di impossibilità ad ottenere una minima tutela.

Stabilita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. I fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma piuttosto il rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente. Si devono quindi ritenere sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria. In questo senso, secondo i principi generali già precisati nella premessa di questo provvedimento, si ritiene sussistente la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di ciascun civile, minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in attuale perdurante situazione di conflitto armato interno, con il rischio effettivo di subire un grave danno, anche considerato che tale danno proviene, in particolare, da bande terroristiche o fazioni contrapposte, in una situazione in cui gli organi dello stato di provenienza non possono fornire al ricorrente una idonea protezione.

Per questi motivi, la domanda di protezione sussidiaria deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via subordinata. Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

Riconosce in capo a _____ nato in Mali il giorno _____ la protezione sussidiaria.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Genova, il 5.4.2016.

IL GIUDICE

Paolo Viarengo

Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7d449 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6